



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

**25 - SERVIZIO RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE N. 3 DEL 16/01/2026**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI SINDACO, VICESINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ASSESSORI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 583 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30/12/2021, N. 234. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di gennaio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Note per la trasparenza:** con il presente atto si provvede a determinare le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità di carica dei componenti della Giunta Comunale di Lumezzane per l'anno 2026 in base a quanto disposto dalla Legge 30/12/2021 n. 234.

**Richiamati:**

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- la deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

**Dato atto:**

- che in data 12/06/2024 è stato proclamato Sindaco della Città di Lumezzane Joseph Facchini;
- con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 04/07/2024 sono stati nominati il Vice Sindaco Claudio Gnutti e gli Assessori Anna Bugatti, Lucio Facchinetti, Rocco Ferraro e Giulia Ronchi;
- con deliberazione di C.C. n. 24 dell'08/07/2024 è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Giacomo Zobbio;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 82 relativo alle indennità e ai gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno numero 119 del 4 aprile 2000 che ha definito la misura delle indennità e dei gettoni spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio;
- l'art. 1, c. 54, L. n. 266/2005 che ha previsto la riduzione del 10% della suddetta indennità;
- l'art. 1, c. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) che ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni. Il citato c. 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;
- l'art. 1, c. 586 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), il quale stabilisce infine che: *“A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”*;
- l'art. 1, c. 587 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), il quale precisa che: *“Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”*;

**Specificato che:**

- per gli anni 2022 e 2023 operano le disposizioni di cui al successivo c. 584 della L. n. 234/2021, che prevede: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*;
- ai sensi dell'art. 1 c. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nella misura del 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione compresa fra 10.001 abitanti fino a 30.000 abitanti;
- ai sensi dell'art. 1 c. 585 della L. n. 234/2021 "Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119";
- il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**Vista** la nota prot. n. 1580 del 05/01/2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in base alla quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

**Considerato** che il numero di abitanti del Comune alla data del 31/12/2025 risulta pari a 21.758;

**Accertato** che:

- a) l'indennità base spettante al Sindaco per i Comuni della fascia demografica compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti ai sensi del DM 119/2000 è pari ad euro 2.788,86;
- b) l'incremento mensile del compenso a regime è pari ad euro 1.351,14 per un totale quindi di euro 4.140,00;

**Considerato** che in base agli artt. 4 e 5 del D.M. 119/2000, le indennità di funzione degli amministratori vengono corrisposte in misura percentuale a quella del Sindaco e precisamente:

- Vice Sindaco: 55% per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
- Assessori: 45% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- Presidente del Consiglio: per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica;

**Considerato**, pertanto, che per l'anno 2026 l'indennità di funzione su base mensile debba essere determinata come segue:

Carica ricoperta	Indennità dal 01/01/2022 (45% del differenziale)	Indennità dal 01/01/2023 (68% del differenziale)	Indennità dal 01/01/2024 (a regime)
Sindaco	€ 1.698,44	€ 3.707,64	€ 4.140,00
Vicesindaco	€ 1.868,28	€ 2.039,20	€ 2.277,00
Assessori	€ 1.528,60	€ 1.668,44	€ 1.863,00
Presidente del C.C.	€ 1.528,60	€ 1.668,44	€ 1.863,00

**Specificato** che:

- l'art. 82 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa per l'espletamento del loro mandato, di conseguenza l'indennità mensile spettante al Sindaco e agli assessori lavoratori dipendenti è dimezzata ed è pari a:
  - Sindaco: € 2.070,00;
  - Assessori lavoratori dipendenti: € 931,50;
- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: "A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno";
- l'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. art. 1, comma 719 della L. n. 296/2006;
- l'indennità di fine mandato deve essere annualmente accantonata secondo il principio contabile 4/2 allegato punto 5.2, lettera d), del D.Lgs. n. 118/2011 secondo cui "[...] anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato [...]"]";

**Visto** che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

**Visto** il Regolamento di Contabilità in vigore;

**Dato atto** che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

**Dato atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione la sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

**Considerato** che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;"

Ritenuto di dover provvedere in merito,

## DETERMINA

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di determinare l'indennità di funzione del Sindaco del Comune di Lumezzane, del Vicesindaco, degli Assessori e Presidente del Consiglio per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 1 commi 583 e seguenti della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), come segue:

Carica ricoperta	Indennità anno 2026 (a regime)
Sindaco (50%)	€ 2.070,00
Vicesindaco	€ 2.277,00
Assessori (100%)	€ 1.863,00
Assessori (50%)	€ 931,50
Presidente del Consiglio	€ 1.863,00

3. di prendere atto che l'art. 10 del D.M. 119/2000 prevede per i Sindaci un'indennità di fine mandato pari ad una mensilità spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;
4. di impegnare quindi per l'anno 2026 come da prospetto Allegato A, l'importo complessivo di Euro 167.997,95 per le indennità di funzione, l'indennità di fine mandato spettante al Sindaco e l'IRAP anche per l'indennità di fine mandato nel modo seguente:
  - Euro 152.766,00 sul capitolo 10113/17 "Indennità di carica al Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio" (codice conto finanziario U.01.03.02.01.001) sull'esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la liquidazione avverrà mensilmente con scadenza entro il 31/12/2026;
  - Euro 12.986,00 sul capitolo 10117/05 "I.R.A.P. a debito" (codice conto finanziario U.1.02.01.01.001) sull'esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la liquidazione avverrà mensilmente con scadenza entro il 31/12/2026;
  - Euro 2.245,95 quale stanziamento per accantonare l'indennità di fine mandato (comprensiva di IRAP) spettante al Sindaco per l'anno 2026 sul capitolo 10801/18 "Fondo indennità fine mandato sindaco" (codice conto finanziario U1.10.01.99.999) sull'esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, dando atto che la scadenza è il 31/12/2026;
5. di dare atto che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione riguarda spese tassativamente regolate dalla legge, ai sensi dell'art. 163 - 5 comma lett. a) del TUEL;
6. di dare atto che la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto,

è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 8 e dell'art 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente, come previsto dal D.Lgs. n° 267/2000 e D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Allegati:

Prospetto calcolo indennità di funzione (Allegato A)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LILLO MARINA \*

**Il 21 gennaio 2026**

\* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi